



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

Regolamento della Consulta delle Donne

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2019

Art. 1 – Costituzione della Consulta

1. Il Comune di Aulla istituisce la Consulta delle Donne, quale organismo consultivo e propositivo che opera nell'ambito delle Pari Opportunità, con lo scopo di valorizzare il ruolo delle donne nella società e di promuovere iniziative tese a favorire la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, operando anche per garantire le libertà individuali, la parità delle persone, senza discriminazione alcuna per ragioni connesse al genere, religione, lingua, convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale, condizioni personali, economiche e sociali.

Art. 2 – Finalità e funzioni

1. La Consulta delle Donne è finalizzata a:
 - promuovere l'interesse e la partecipazione delle donne al miglioramento della loro condizione;
 - favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
 - incrementare la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni;
 - dare espressione alla differenza di genere attraverso funzioni di sostegno, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
 - valorizzare le risorse femminili effettive e potenziali esistenti sul territorio;
 - attuare iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla parità effettiva della donna nella società per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità;
 - contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme.
2. L'attività della Consulta si effettua nel rispetto dei principi sanciti dalla vigente normativa e, in particolare, dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e successive modifiche e integrazioni.
3. La Consulta, nella sua attività propositiva, può promuovere occasioni di riflessione per meglio valorizzare e far emergere i vari aspetti della realtà femminile e proporre ed organizzare eventi di diversa natura: dibattiti, ricerche, eventi, mostre, serate a tema, cinema, teatro, musica, gite, mercatini, gruppi di mutuo aiuto, banca del tempo, promuovendo iniziative dirette a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni lunigianesi.
4. Per il conseguimento dei suoi fini, la Consulta delle donne può coinvolgere nelle sue iniziative gli istituti e/o gli organismi di partecipazione del cittadino attivi sul territorio comunale, coordinandosi con le istituzioni e/o con gli enti territoriali.

Art. 3 Composizione della Consulta

1. La Consulta delle Donne è un gruppo operativo senza fini di lucro, al quale possono aderire tutte le donne, indipendentemente dall'appartenenza sociale, etnica, politica e religiosa, residenti e/o domiciliate nel Comune di Aulla o che sul territorio comunale svolgano attività lavorativa o comunque abbiano interessi di tipo sociale e culturale.

2. L'adesione alla Consulta delle Donne può avvenire in ogni giorno lavorativo dell'anno, con una delle seguenti modalità:

- presentazione del modulo cartaceo presso l'ufficio protocollo del Comune;
- invio del modulo compilato e sottoscritto via e-mail all'indirizzo istituzionale dell'Ente.

Il modulo di adesione sarà disponibile presso la sede comunale e comunque scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

3. Non possono far parte della Consulta:

- coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la normativa applicabile ai Consiglieri comunali;
- coloro che non abbiano compiuto la maggiore età.

4. Sindaco, Assessori, Consiglieri e Delegati del Comune di Aulla possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, ma non possono rivestire cariche all'interno della Consulta.

Art. 4 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;
- Il Presidente.

2. Non sono previsti emolumenti di alcun genere per i componenti dei suddetti organi.

Art. 5 - Assemblea Generale: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti coloro che, tra gli aventi diritto, presentino formale domanda al Comune di Aulla e, dopo la verifica dei requisiti da parte dell'Ente, sottoscrivano per accettazione il presente Regolamento.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente. Il Comune provvederà a fornire locali per le riunioni, a pubblicare gli avvisi di convocazione sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione dedicata alla Consulta, oltre che sui social network ufficiali.

3. Il Presidente, con mezzi ritenuti idonei, convocherà l'Assemblea ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno due volte nell'arco dell'anno solare. L'assemblea può essere riunita, a discrezione del Presidente, in seduta straordinaria, per motivi particolari, qualora venga richiesto da almeno 1/3 dei membri, arrotondato per difetto.

4. L'Assemblea si impegna a favorire la presenza dei rappresentanti di associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio comunale che condividano le finalità e le funzioni della Consulta.

5. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta. Rientrano, quindi, nei compiti dell'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento;
- deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno 1/3 dei membri. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le decisioni votate dall'Assemblea devono essere riportate, a cura del Presidente, su apposito registro dei verbali della Consulta e trasmesse all'Amministrazione comunale.
8. L'Assemblea resta in carica fino alla fine della Legislatura.
9. I rappresentanti dell'Assemblea cessano dalla carica per:
 - dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Sindaco ed al Presidente;
 - perdita di uno dei requisiti previsti per l'ammissione alla consulta, di cui all'art. 3 c. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri scelti tra i componenti dell'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea nella prima seduta, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo è necessario che l'Assemblea sia costituita da almeno 2/3 dei componenti.
2. Ogni membro dell'Assemblea riceve una scheda nella quale dovrà esprimere una preferenza. I membri dell'Assemblea che avranno raccolto più preferenze saranno dichiarati eletti all'interno del Consiglio Direttivo. A parità di preferenze si procederà a sorteggio.
3. Il singolo componente del Consiglio Direttivo può essere sostituito nel caso di dimissioni, oppure a seguito di richiesta motivata e sottoscritta da più della metà dei membri dell'Assemblea. In tal caso si procede ad individuare un suo sostituto, utilizzando le stesse regole previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.
4. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - attuare gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea;
 - svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti ed iniziative da esaminare;
 - nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - mantenere rapporti con l'Amministrazione comunale;
 - presentare al Consiglio Comunale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e comunque almeno una volta all'anno, le proposte ed i pareri della Consulta;
 - partecipare al coordinamento di eventuali manifestazioni.
5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva.

Art. 7 – Presidente – sua nomina e compiti

1. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza, il Presidente della Consulta fra uno dei propri membri. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero 3 anni.
2. Il Presidente espleta le seguenti funzioni:
 - assume la rappresentanza legale della Consulta;
 - rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni;
 - convoca e presiede l'Assemblea della Consulta;
 - propone all'Assemblea e promuove le attività della Consulta;
 - vigila sulla correttezza dello svolgimento dell'Assemblea, salvaguardando sempre l'interesse generale;
 - è responsabile del locale concesso per le riunioni e della sua apertura e chiusura.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato con le stesse modalità del Presidente. Il Presidente è rieleggibile per non più di due volte consecutive.
5. Il Presidente può essere revocato per grave e motivata causa, su richiesta dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale della Consulta. Tale proposta di revoca deve essere immediatamente comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il

quale, entro 30 giorni dal ricevimento, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni alla Consulta, da trasmettersi con raccomandata A/R. Il Consiglio Direttivo, entro i 30 giorni successivi, potrà procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 8 - Supporto tecnico e organizzativo al funzionamento della Consulta

1. L'Amministrazione comunale assicura alla Consulta delle Donne, nei limiti delle proprie possibilità, la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell'attività ordinaria, nonché alla realizzazione delle iniziative pubbliche promosse dalla Consulta.
2. Eventuali finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati saranno previsti e/o introitati nel Bilancio comunale e finalizzati all'attività della Consulta.
4. La Consulta delle Donne può avvalersi, per il suo funzionamento amministrativo, anche del Sito internet del Comune.

Art. 9 – Modifica e abrogazione del regolamento

1. Le modificazioni al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale e previamente discusse nella competente Commissione Consiliare.

Art. 10 – Entrata in vigore - disposizioni finali

1. Il presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line ed entra in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. La prima assemblea della Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto espressamente, si rinvia ai principi generali del diritto civile e amministrativo, nonché alle normative e disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle associazioni senza scopo di lucro, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto e in particolare dello Statuto Comunale.